ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax 0874 /412086 Campobasso
email: ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 557 Campobasso,27.12.2021
Circolare n. 37/2021

A tutti i Farmacisti iscritti all'Albo

LORO SEDI

Oggetto: Prescrizione e dispensazione farmaci contenenti sostanze ad azione psicotropa e stupefacente appartenenti alla Tabella II sez. E del DPR 309/90 e s.m.i.

Questo Ordine, in seguito a diverse segnalazioni pervenute da parte d ei cittadini richiama l'attenzione di tutti i colleghi a osservare scrupolosamente quanto è prescritto dalla normativa vigente in materia di dispensazione dei farmaci soggetti al D.P.R. 309/90 ed appartenenti alla Tabella II sez. E della tabella 7 della Farmacopea Ufficiale, edizione corrente.

Dalle documentate e circostanziate segnalazioni pervenute, è emerso che diversi assistiti ottengono tali farmaci, in farmacia, senza la dovuta presentazione di ricetta medica, con il rischio di effetti collaterali anche gravi.

Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente utilizzo di farmaci sedativo-ipnotici e ansiolitici, soprattutto di tipo benzodiazepinico. L'ultimo rapporto OsMed conferma il dato tendenziale di incremento di consumi anche per la regione Molise, così come nel resto d'Italia.

Le motivazioni di questo aumento dei consumi sono da ricercarsi tra le patologie stress correlate sempre più frequenti e la convinzione di utilizzare queste sostanze come rimedio risolutivo per una molteplicità di situazioni. A ciò si aggiunge un difficile e limitato controllo, un non sempre adeguato approfondimento delle condizioni del paziente da parte dei prescrittori, ma anche per un accesso al farmaco talvolta al di fuori delle regole previste per tali categorie di farmaci.

Si ritiene opportuno ricordare gli adempimenti cui è tenuto il Farmacista nella gestione delle ricette di medicinali contenenti principi attivi iscritti nella Tabella II sez. E del D.P.R. 309/90 e s.m.i., in particolare la spedizione delle prescrizioni mediche di benzodiazepine. Tali ricette, infatti, vengono talvolta utilizzate dai pazienti oltre il periodo di validità oppure quando la ripetibilità delle stesse è già esaurita.

L'erogazione di medicinali contenenti benzodiazepine ad uso diverso da quello parenterale (Tab. II sez. E) può essere effettuata dal farmacista soltanto dietro presentazione di ricetta medica ripetibile la cui **ripetibilità** è consentita fino ad un **massimo di 3 confezioni, dispensate in tempi diversi nell'arco del periodo di validità della ricetta, ossia 30 giorni.** Resta inteso che **l'indicazione da parte del medico di un numero superiore all'unità esclude la ripetibilità** della ricetta.
Infatti è ammessa solo la deroga sulla quantità (art. 88 del D.Lgs. 219/06) ma non sul periodo temporale che rimane sempre di 30 giorni (art. 45 del D.P.R. 309/90).

Il farmacista all'atto della dispensazione deve apporre su tali ricette il timbro della farmacia e, solo in caso di ricette relative a preparazioni galeniche, la data di spedizione ed il prezzo praticato (cfr art. 37 del RD 1706/1938; Sentenze Consiglio di Stato nn. 5574/2009 e 3322/2015).

Si rammenta l'importanza del rispetto, da parte dei farmacisti, dell'adempimento relativo all'apposizione del timbro e del limite di validità della ricetta, considerato che, dopo 3 dispensazioni (rilevabili proprio dal timbro) effettuate nell'arco di 30 giorni e, in ogni caso, una volta trascorso tale periodo, la ricetta non può essere più spedita. Ciò a **garanzia** del **corretto utilizzo del farmaco** ed **a tutela del paziente**.

Si richiamata inoltre l'attenzione sugli aspetti legati alla consegna dei farmaci a persone di età non inferiore a 18 anni non manifestatamente infermi di mente art. 44 del D.P.R. 309/90.

Infine in materia di stupefacenti il **DPR 309/1990 prevede, all'art. 45, una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600, salvo che il fatto costituisca reato,** per il farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal medesimo DPR 309/1990 per la dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B, C, D ed E.

Si rammenta inoltre che, in base agli **artt. 24 e 26 del nuovo Codice Deontologico**, il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge e le eventuali inosservanze saranno valutate in **sede disciplinare**.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da

MICHELE MATTEO RINALDI

CN = RINALDI MICHELE MATTEO
C = IT